

Intervento del dott. Luciano Spina, Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Trento nel seminario " Approccio al disagio psichico in età evolutiva – Adozione nazionale e internazionale: valutazione della genitorialità adottiva e salvaguardia degli interessi del bambino" . Lavarone, 28/9/2000.

-

Nel mio contributo all'edizione del seminario dello scorso anno mi occupavo delle problematiche dell'intervento giudiziario sulle forme di violenza adolescenziale intrafamiliare. Evidenziavo come tale fenomeno di violenza da parte dei ragazzi sia in aumento e costituisca una forma particolare e preoccupante di manifestazione del disagio minorile, perchè è originato da conflittualità nelle relazioni familiari ed è caratterizzato da grave sofferenza, sia da parte dell'adolescente che di tutto il nucleo familiare e presenta il rischio di gravi forme di esasperazione delle relazioni. Sottolineavo anche l'estrema difficoltà di pervenire a decisioni efficaci ed incisive da parte dei giudici minorili in tali situazioni.

La continuità tra la riflessione precedente con il tema del presente seminario, scaturisce dalle problematiche emerse dallo studio delle famiglie in cui è stata effettuata l'adozione di un bambino. In particolare, è stato rilevato che in quelle famiglie le forme di aggressività nei confronti di genitori e parenti da parte degli adolescenti adottati, risultano percentualmente più diffuse che in altre realtà familiari (secondo la ricerca compiuta dall'Università di Napoli nel 1994 - " Adozione dietro le quinte", a cura di M. Cavallo, 1995, il fenomeno riguarda circa 1/3 dei ragazzi adottati). Inoltre, è risultato che, in quei casi, risulta difficile mettere in atto interventi di sostegno per i ragazzi e le famiglie, tanto è vero che lo strumento più seguito da parte degli operatori è quello dell'istituzionalizzazione dei minori, senza però che da tale intervento scaturisca un apprezzabile capacità di recupero dei minori stessi, verificandosi, così, una vera e propria espulsione degli adolescenti anche da parte delle famiglie adottive (secondo la ricerca di Hoksberen del 1991 compiuta in Olanda, citata in " Bambini e famiglie nell'adozione internazionale " a cura di A.M. Dell'Antonio – Diritti e Giustizia, maggio 1996, è molto limitato il numero dei ragazzi che rientrano in famiglia).

Nella nostra regione , la realtà dei figli adottivi adolescenti con disturbi del carattere o della condotta ha impegnato l'attività dei servizi socio-sanitari già da tempo e spesso è giunta all'attenzione del tribunale per i minorenni, sia in sede civile (procedimenti di potestà, adozione) sia in sede penale (reati commessi da parte dei ragazzi). Il fenomeno è così importante e particolare da aver impegnato da tempo, magistrati ed operatori, ad una riflessione più generale su come prevenire i pericoli di complicazioni o di fallimento nelle adozioni - in particolare quelle internazionali - e quali strumenti di intervento possano essere adottati a tale scopo. Questo anche perché un ruolo fondamentale è assegnato proprio a tali figure professionali nella gestione dell'iter adottivo (selezione delle coppie; abbinamento con i minori adottabili) , con la conseguente possibilità, per le stesse, di incidere in modo positivo nella tutela del bambino adottabile, offrendogli le migliori possibilità di integrazione nel nucleo adottivo e nell'ambiente sociale di riferimento.

L'adozione internazionale è ormai diventata una realtà molto più consistente dell'adozione nazionale; è in continua crescita anche nel nostro territorio (rispetto al 1990, le domande da parte delle coppie sono raddoppiate ed il numero dei bambini che vengono adottati altrettanto); ha anche delle caratteristiche particolari che la rendono senz'altro più a rischio.

Sono stati approfonditi, sia nelle discussioni interne tra magistrati e tra magistrati e servizi, nonché negli incontri con le coppie aspiranti all'adozione, alcuni aspetti critici, quali: a) la ricerca esasperata di un bambino da parte di una coppia che non ne ha potuto avere di suoi, è determinato spesso dalla insoddisfazione per la mancata genitorialità naturale, vuoi per problemi personali di ordine psico-fisico della coppia, vuoi per raggiungere la realizzazione di un bisogno di immagine sociale; b) tale ricerca porta a seguire percorsi che vanno ad alimentare, talvolta, un mercato di bambini che non si trovano in reale stato di abbandono, ma che vengono solo da famiglie in estremo stato di povertà, costrette a vendere i propri figli per poter sopravvivere; c) il bambino, soprattutto se sopra la fascia dei primi tre anni di vita e/o di razza parzialmente diversa, trasferito in paese straniero a scopo di adozione, va incontro ad una forte crisi di cambiamento, con connessi problemi psicologici e di inserimento, a causa della perdita dei punti di riferimento culturali ed ambientali; inoltre, a tale crisi va ad aggiungersi il danno, più o meno grave, a seconda dell'età, derivante dalla pregressa situazione di abbandono da parte della famiglia di origine; 4) nonostante il richiamo della Convenzione dell'Aja alla necessità di fare tutti gli sforzi per portare gli aiuti concreti ai bambini nel loro stato di origine, consentendogli di vivere nella loro famiglia naturale o di essere inseriti in una famiglia idonea nel loro stato di origine, gli interventi concreti che si stanno attuando, soprattutto nelle politiche di cooperazione internazionale sono ancora pochi.

La coscienza di ognuno su questi aspetti problematici dell'adozione internazionale, nonché il superamento dell'atteggiamento secondo cui qualsiasi soluzione è migliore di lasciare il bambino nella situazione di abbandono del suo paese di origine, sembra l'indispensabile premessa per evitare che l'istituto diventi una "moda" dei paesi ricchi a danno di quelli poveri, con il rischio di generare forme di sofferenza personali nel bambino adottato e nella famiglia e con conseguenze sociali ancora imprevedibili sul lungo periodo.

Ci si è posti, in secondo luogo, il problema di come garantire il compito, demandato dalla Convenzione dell'Aja e dalla legge nazionale agli operatori ed al tribunale per i minorenni, che le adozioni internazionali si facciano " ... nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale " (art.1 Convenzione dell'Aja).

Principale aspetto qualificante la tutela dei diritti del minore, al fine di preservarlo dai rischi del "fallimento" dell'adozione, è stato individuato nella realizzazione di una corretta ed effettiva valutazione dell'idoneità della coppia che aspira a diventare adottiva (non, quindi, un mero controllo formale dei requisiti esteriori, quali la sussistenza del vincolo matrimoniale, la salute, il reddito, la posizione sociale, ecc.), posto che, con l'entrata in vigore della legge n. 476/98, questo è l'unico reale strumento di controllo-tutela da parte del nostro ordinamento a garanzia del minore, per il possibile inserimento in una famiglia capace di dedicarsi a lui in modo soddisfacente.

Si evidenzia, infatti che i controlli attualmente possibili rispetto alle adozioni internazionali verranno meno, in quanto un'adozione certificata conforme alla convenzione da parte dell'autorità dello stato in cui ha avuto luogo, sarà riconosciuta di pieno diritto nel nostro ordinamento; inoltre, sempre con l'entrata in vigore della legge n. 476/98, verrà anche meno la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria italiana di ordinare una vigilanza da parte dei servizi nel primo anno di inserimento in famiglia del bambino adottato.

L'art. 5 della Convenzione è molto scarno sul punto delle caratteristiche della coppia dei futuri genitori. Facendo riferimento a questi ultimi, richiede, genericamente, che debbano essere qualificati ed idonei per l'adozione. Opportunamente, l'art. 29 bis comma 4 della legge n. 184/83 è più preciso e dettagliato nella richiesta di approfondimento nella conoscenza delle risorse nelle figure genitoriali, impegnando gli operatori nell'acquisizione di "...elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione " .

Il nostro legislatore ha così introdotto una valutazione seria ed approfondita delle capacità genitoriali , avendo riguardo a molteplici aspetti e caratteristiche della coppia. Ha previsto anche un percorso di riflessione per i futuri genitori (informazione-formazione), al fine di favorire una crescita su quei temi che costituiscono i nodi critici importanti per la buona riuscita dell'esperienza adottiva. In tale contesto e sulla base della pregressa esperienza dei giudici onorari psicologi del tribunale per i minorenni di Trento, che si sono occupati per anni delle valutazioni di idoneità , è sembrato che per dare più incisività a tale intervento, dovessero essere approfonditi, quanto meno aspetti fondamentali della coppia, quali: l'elaborazione dell'infertilità; l'età, con particolare riferimento alla possibilità di dover adottare bambini già grandicelli (si pensi che presentano istanza di idoneità persone di 50 anni, che potrebbero adottare solo bambini dai dieci anni in su); le relazioni degli aspiranti all'adozione con i rispettivi genitori; l'assenza di atteggiamenti narcisistici e di autocompiacimento; la riflessione sul rischio di non accettazione dell'adozione da parte del bambino; la riflessione sulle aspettative nei confronti del bambino adottabile, in riferimento alle caratteristiche di personalità e a quelle che possono condizionare l'accettazione da parte degli adottanti e del nucleo familiare e/o sociale di riferimento, quali la razza, il colore della pelle, la presenza di malattie o imperfezioni fisiche. Si è data particolare rilevanza all'indagine psicologica, anche in riferimento ai processi relazionali che si sviluppano tra i partecipanti agli incontri di valutazione e che possono offrire informazioni utili riguardo ai possibili analoghi processi futuri. Infatti, se lo psicologo che svolge l'indagine assume simbolicamente il ruolo di terzo sconosciuto, che si introduce nella coppia e che può metterla in difficoltà, egli assume su di sé alcune caratteristiche di ruolo che sono proprie del bambino adottato, anch'egli terzo sconosciuto, che si introduce nella coppia e che, per questo, avvia processi relazionali particolari.

Nella valutazione di idoneità, importante appare, quindi, la scelta del modello organizzativo ed operativo.

L'art. 30 della legge n. 184/83, nella vecchia formulazione, lasciava ampia discrezionalità a ciascun tribunale per i minorenni, in sede locale, di trovare le forme più opportune di acquisizione degli elementi per la valutazione di idoneità. Ciò ha portato, inevitabilmente, a prassi e modalità di lavoro e di collaborazione tra tribunali per i minorenni e servizi locali, assolutamente disomogenee, a volte rimesse alla maggiore o minore sensibilità dei capi degli uffici giudiziari. Solo con la riforma della legge sull'adozione internazionale di cui alla legge n. 476/98, è stato indicato dal legislatore un punto di riferimento certo, introducendo un modo di operare unico per le adozioni internazionali, che prevede il coinvolgimento diretto dei servizi del territorio e delle aziende sanitarie. Tale modello organizzativo ed operativo, come è stato già chiarito in alcune realtà territoriali più attente, presuppone la costruzione di rapporti diversi, paritari, con ruoli e spazi di intervento definiti tra i diversi operatori, i servizi territoriali, il tribunale per i minorenni, gli enti autorizzati (v. in particolare il richiamo dell'art. 39 bis della legge n. 184/83 ai compiti delle regioni e province autonome, contenuto nel comma 1 lett. c): " promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili").

Il rischio di disomogeneità di intervento e valutazione tra le varie realtà locali è però ancora alto. Si pensi, ad esempio, alla situazione nella nostra provincia. La valutazione psicologica delle coppie nell'ambito dell'adozione internazionale è stata assunta per anni da parte dei componenti privati del tribunale per i minorenni e, in particolare, da un'èquipe di tre psicologi, successivamente integrata di due unità, che ha lavorato su questo tema, acquisendo una specifica preparazione. Metodo di lavoro e criteri di valutazione sono stati acquisiti e perfezionati con anni di attività all'interno del tribunale, con il confronto continuo all'interno del gruppo dei giudici onorari e tra questi ed i magistrati, sia nelle sedi istituzionali, quali le camere di consiglio, sia in incontri di approfondimento. In base alla nuova legge, tale valutazione verrà presa in carico da parte dei servizi territoriali, che si avvarranno della collaborazione delle aziende sanitarie; ma, a poche settimane dall'inizio dell'operatività della normativa, non è stato individuato ancora da parte della Provincia alcun operatore che si occuperà di tale lavoro, né è stato approntato un programma di formazione specifico. Questo lascia aperti molti interrogativi sulle problematiche delle indagini che verranno effettuate (capacità di approfondimento; omogeneità dei criteri valutativi, ecc.). Ma tale problema non si presenta solo nella nostra provincia, essendo aperto anche in altre realtà del paese.

Altro argomento importate da sottolineare per un'effettiva riuscita della tutela del bambino adottabile – non solo in riferimento alla questione della valutazione di idoneità della coppia - è che si crei davvero quella sinergia tra i diversi servizi interessati e tra questi e la magistratura. Ciò presuppone un salto di qualità nelle forme di collaborazione tra istituzioni, che il legislatore ha peraltro indicato, ma che non può che essere frutto di una costante ricerca di comune denominatore tra tutti i professionisti coinvolti. In buona sostanza, si ripropone, in questa materia, come in tutto il lavoro dei magistrati minorili, la necessità della ricerca ed attenzione al lavoro interdisciplinare. Come potrebbe, infatti, un giudice, senza capacità di comprendere le interpretazioni non giuridiche fornite dai diversi professionisti coinvolti nella valutazione dei problemi prendere una decisione in una materia in cui non si tratta di accertare chi ha ragione e chi ha torto, ma di arrivare alla migliore soluzione a tutela del minore?